

INSEDIAMENTO "PAV2 Ex TP2 e COMPARTO 3"

**Variante al Piano Attuativo vigente
e contestuale Variante al Piano delle Regole**

Comune di Pozzuolo Martesana

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ

Dir. 2001/42/CE
D.Lgs. 152/06
LR 12/2005
DCR VIII/351 13.03.2007
DGR VIII/6420 27.12.2007 e s.m.i.

RAPPORTO PRELIMINARE

Data: novembre
2021

Revisione: 02

Committente:
Prologis Italia
XXXIX s.r.l.

Estensori:
Stefano Franco
Silvia Ghiringhelli
Elisabetta Vangelista

Validazione:
Stefano Franco

L'elaborato contiene il Rapporto Preliminare relativo al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica per la variante proposta al Piano Attuativo vigente e convenzionato denominato "TP2 (ex PE 3)", i cui effetti determinano variante al Piano delle Regole del Comune di Pozzuolo Martesana.

Proponente:

PROLOGIS ITALIA XXXIX s.r.l | via Marina 6, 20121 Milano

Incarico conferito a:



U.lab S.r.l.

Via Borgonuovo 9, 20121 Milano
info@u-lab.it | www.u-lab.it

Gruppo di lavoro:

Ing. Stefano Franco
Responsabile di progetto

Arch. Silvia Ghiringhelli
Coordinamento generale

Dott.ssa Elisabetta Vangelista
Aspetti urbanistici e ambientali

Dott.ssa Alessia Garbi
Elaborazioni GIS



Ing. Stefano Franco

INDICE

INDICE	2
PREMESSA	3
OGGETTO E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO	3
1. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS	5
1.1 LA DIRETTIVA 2001/42/CE E IL D.LGS 152/2006 S.M.I.	5
1.2 LA VAS NELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 S.M.I. DELLA LOMBARDIA	7
2. RIFERIMENTI PROGETTUALI E NATURA DELLA VARIANTE	10
2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE.....	10
2.2 NATURA DELLA VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO 2019.....	12
3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	20
3.1 PREMESSE.....	20
3.2 RICHIAMI AL QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO.....	21
4. SCENARIO AMBIENTALE E POSSIBILI IMPATTI	24
4.1 SCENARIO AMBIENTALE LOCALE	24
4.2 EFFETTI AMBIENTALI DELLA TRASFORMAZIONE PREVISTA.....	25
4.3 EFFETTI SULLA RETE NATURA 2000.....	28
5. CONCLUSIONI CIRCA L'ESCLUSIONE DALLA VAS	30
5.1 RIFERIMENTI METODOLOGICI	30
5.2 CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI AMBIENTALI E CONCLUSIONI	30


PREMESSA

OGGETTO E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO

Il documento esamina la proposta di variante al Piano Attuativo vigente denominato “TP2 (ex PE 3)”, avente per oggetto la realizzazione di un insediamento per le attività economiche in Comune di Pozzuolo Martesana.

L’ambito di intervento è collocato a nord del centro abitato, in prossimità del confine con il Comune di Inzago in continuità con il tessuto consolidato a funzione prettamente produttiva- artigianale, delimitato dagli assi stradale della provinciale SP103 e di Via Pieregrosso (ex SP180 ora di competenza comunale).

Inquadramento dell’area oggetto di trasformazione



Il perimetro del piano attuativo vigente, approvato con D.C.C. n. 42 del 27.09.2012 e D.C.C. n. 69 del 23.05.2013, veniva attuato in coerenza con i contenuti del PGT.

Con successiva variante al suddetto piano attuativo intervenuta nel 2019 (nel seguito del presente documento indicata per convenzione come “PA 2019” o “piano attuativo vigente”), detto perimetro è stato ampliato con in fine di comprendere i lotti confinanti appartenenti al tessuto urbano consolidato e urbanisticamente classificati come:

- “Ambiti della città consolidata produttivi artigianali-industriali” (per una superficie territoriale pari a mq 4.440,92) dove il Piano delle Regole prevede l’intervento edilizio diretto;
- ambito di riqualificazione urbana “ARU3” (per una superficie pari a mq 2.558,52), dove il Piano delle Regole prevede una specifica modalità attuativa.

L’intervento attuativo previsto sulle aree comprese nel nuovo perimetro così modificato per effetto della variante del 2019, è disciplinato dalla convenzione urbanistica stipulata in data 01.10.2019.

Il presente documento si articola nei seguenti contenuti principali:

- l'esposizione dei riferimenti normativi generali in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai diversi livelli di competenze;
- la presentazione della metodologia di VAS che verrà applicata al caso di studio;
- i richiami generali alle previsioni progettuali d'intervento, come dettagliate negli elaborati di progetto a cui si rimanda, e alla correlata variante urbanistica;
- la ricostruzione del quadro programmatico e pianificatorio vigente, alle diverse scale; l'analisi di contesto territoriale ed ambientale e l'individuazione delle componenti ambientali potenzialmente coinvolte dall'intervento;
- la stima delle possibili interferenze correlabili all'intervento in progetto sui siti della rete ecologica europea Natura 2000;
- le valutazioni finali circa la proposta di esclusione dalla VAS della trasformazione in oggetto.

Per quanto attiene l'impostazione generale del documento, si richiama il "principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali", in base al quale il D.Lgs. 152/2006 ha stabilito che (Art. 12) *"la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati"*.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS

1.1 LA DIRETTIVA 2001/42/CE E IL D.LGS 152/2006 S.M.I.

Già dagli anni '70 si è riconosciuta a livello internazionale l'esigenza di una valutazione ambientale ai piani e ai programmi quale strumento necessario per il sostegno delle azioni rivolte allo sviluppo sostenibile.

L'approvazione della Direttiva 01/42/CE in materia di "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" ha intensificato le occasioni di dibattito sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in sede europea e nazionale, centrando l'attenzione sulla necessità di introdurre un cambiamento radicale di prospettiva nelle modalità di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, a partire dal confronto tra tutte le posizioni e gli approcci disciplinari che contribuiscono al processo di pianificazione.

La Direttiva ha introdotto la valutazione ambientale come strumento chiave per assumere la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione. In precedenza, la valutazione ambientale è stata uno strumento generale di prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione dell'impatto di determinati progetti sull'ambiente, in applicazione della Direttiva 85/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e delle sue successive modificazioni.

La Direttiva comunitaria sulla VAS ha esteso dunque il principio della valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche di natura programmatica. Differenza essenziale indotta da questo ampliamento consiste nel fatto che la valutazione ambientale dei piani e programmi viene ad intendersi quale processo complesso, da integrare in un altro processo complesso - generalmente di carattere pubblico - chiamato pianificazione o programmazione. Perché tale integrazione possa essere effettiva e sostanziale, la VAS deve intervenire fin dalle prime fasi di formazione del piano o programma (a differenza della VIA che viene applicata ad un progetto ormai configurato) con l'intento che le problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di discussione ed elaborazione dei piani e programmi.

Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo interattivo da condurre congiuntamente all'elaborazione del piano per individuarne preliminarmente limiti, opportunità, alternative e precisare i criteri e le opzioni possibili di trasformazione.

Direttiva 01/42/CE

Art. 3 - Ambito di applicazione

« 1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico. »

A livello nazionale la normativa di settore (D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, come succ. mod.), nel riprendere i contenuti della Direttiva Comunitaria, sancisce:

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152

Art. 6 - Oggetto della disciplina

«1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 [l'articolo 12 si riferisce alla procedura di verifica di assoggettabilità, n.d.r.].

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

- a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
 - b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
 - c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
- c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.»

1.2. LA VAS NELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 S.M.I. DELLA LOMBARDIA

La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta nel quadro normativo della Regione Lombardia con la LR 11 Marzo 2005 n. 12 "Legge per il Governo del Territorio", la quale all'articolo 4, comma 1, dispone che:

« Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi. »

Lo stesso Art. 4 della norma regionale ha provveduto ad una prima definizione dell'ambito di applicazione della VAS, stabilendo la seguente determinazione dei piani e programmi da assoggettare a valutazione ambientale (LR 12/2005, Art. 4 , comma 2):

«Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione. »

Gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi" approvati dal Consiglio Regionale (Deliberazione n. VIII/351 del 13/03/2007) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della LR 12/2005 hanno ulteriormente precisato che (punto 4.2)

«È effettuata una valutazione ambientale per tutti i Piani/Programmi:

- a) *elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;*
- b) *per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.»*

Ad ulteriore specificazione della disciplina, con D.G.R. n. VIII/6420 del 27/12/2007 la Regione Lombardia ha definito i modelli metodologici, procedurali ed organizzativi per la valutazione ambientale delle diverse tipologie di atti programmatici; gli stessi modelli sono stati successivamente modificati ed integrati con le D.G.R. n. VIII/10971 del 30/12/2009 e D.G.R. n. IX/961 del 10/11/2010, in adeguamento alle norme nazionali in precedenza richiamate e nel frattempo entrate in vigore.

La più recente D.G.R. n. IX/3836 del 25/07/2012, in attuazione della LR 4/2012, ha inoltre precisato il modello metodologico e procedurale della valutazione ambientale per le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole.

1.2.1. Disciplina regionale di verifica di assoggettabilità a VAS

I provvedimenti regionali in precedenza richiamati definiscono l'ambito di applicazione della VAS in relazione alle diverse tipologie di piani e programmi e loro varianti.

Nella fattispecie, la disciplina generale per le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS è definita nell'*Allegato 1 – Modello Generale* alla D.G.R. IX/961 del 10.11.2010; il provvedimento stabilisce che (punto 2.2 dell'*Allegato 1*):

La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

- a) *P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali);*
- b) *P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.*

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

Più nello specifico, e ferme restando le disposizioni di carattere generale stabilite dal D.Lgs. 152/2006, l'*Allegato 1a* alla richiamata D.G.R. IX/961 del 10.11.2010 definisce le procedure di Verifica di assoggettabilità a VAS per la formazione e le varianti al Documento di Piano dei PGT, successivamente estese anche al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi (cfr. art. 4, comma 2 bis LR 12/2005 introdotto dalla LR 4/2012 e D.G.R. 9/3836 del 25/07/2012).

Ai sensi delle norme di legge richiamate, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS si configura nelle seguenti fasi principali:

- Pubblicazione di avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità;
- Elaborazione del Rapporto Preliminare volto ad evidenziare i principali effetti ambientali connessi alla proposta di intervento;
- Messa a disposizione presso gli Uffici comunali e sul sito web SIVAS del Rapporto Preliminare per almeno trenta giorni al fine dell'espressione dei pareri di competenza da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente coinvolti;
- Convocazione della Conferenza di Verifica per il confronto con gli Enti al fine della valutazione circa i possibili effetti ambientali correlati alla variante urbanistica;
- Emissione del verbale della Conferenza e decisione finale da parte dell'*autorità competente* per la VAS, d'intesa con l'*autorità procedente*, in merito all'assoggettabilità a VAS della proposta di intervento; la pronuncia viene resa con atto pubblico entro novanta giorni dalla messa a disposizione del Rapporto Preliminare.

2. RIFERIMENTI PROGETTUALI E NATURA DELLA VARIANTE

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE


Il sito oggetto della proposta di trasformazione è localizzato nel Comune di Pozzuolo Martesana, a ridosso del comparto artigianale e produttivo che si attesta sulla strada provinciale SP103 Cassanese Moderna.

Il piano attuativo vigente si compone di un unico comparto con perimetro continuo inserito nell'ambito della "Città da Consolidare", come individuato dal vigente Piano di Governo del Territorio.

Il lotto occupa una superficie territoriale di 83.562,51 mq (graficamente restituita nell'immagine seguente con perimetro tratteggiato in tinta rossa) e insiste sui mappali nn. 660, 730, 712, 711, 709, 708, 719, 720, 715, 716, 717, 718, 613, 754, 757, 758, 760, 764, 627, 766, 632, 634, 636, 619, 621, 776, 778, 782, 784, 787, 770, 737, 741, 814, 723, 755, 756, 759, 763, 765, 794, 785 al foglio 3 (graficamente restituite nell'immagine seguente con retino rigato in tinta blu).

Si aggiungono le aree di proprietà del Comune di Pozzuolo Martesana con convenzione urbanistica del 2013, identificate ai mappali nn. 668, 777, 669, 779, 673, 788, 789, 771, 772, 738, 739, 742, 743, 643, 658 al foglio 3 (graficamente restituite nell'immagine seguente con retino rigato in tinta arancio).

Inquadramento dell'area oggetto di variante



FONTE: Istanza di Variante al Piano Attuativo PAV 4 | Assetto catastale

L'obiettivo della trasformazione consiste nella realizzazione di un unico fabbricato -da realizzarsi in più fasi consecutive differite nel tempo, secondo un cronoprogramma condiviso con l'Amministrazione Comunale- inserito in modo organico nel contesto, attrezzato con le tecnologie moderne che permettano l'adeguato funzionamento di attività di tipo logistico e il cui impatto possa essere minimizzato nei confronti dell'intorno.

Inquadramento dell'area oggetto di variante



FONTE: Piano Attuativo PAV4 | Foto aerea

2.2 NATURA DELLA VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO 2019


Il Comune di Pozzuolo Martesana è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), la cui ultima variante è stata approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 18.07.2014.

La proposta di intervento interessa una "superficie urbanizzabile" del PGT ai sensi della l.r. 31/2014 in quanto previsione confermata dello strumento urbanistico comunale.

CONTENUTI DEL PIANO ATTUATIVO VIGENTE

Il piano attuativo vigente, convenzionato con atto del 01.10.2019 -rep. n. 46.315 e racc. n. 21.262- prevede la trasformazione omogenea dell'intero comparto, concentrando in un unico corpo di fabbrica una superficie lorda pari a 39.833,37 mq e fissa un limite di superficie coperta pari a 37.211,86 mq.

Assetto urbanistico del PA2019



FONTE: Variante al Piano Attuativo PA2019

Il perimetro del PA 2019 comprende l'originario "PAV 4 ex Tp2 e "Comparto 3" (previsione attuativa già recepita dal Piano di Governo del Territorio,) e i lotti confinanti urbanisticamente classificati come "Ambiti della città consolidata produttivi artigianali-industriali" e "Ambito di riqualificazione urbana ARU3".

Il PA 2019 definisce i seguenti indici e parametri per la trasformazione, garantendo una sostanziale coerenza con quanto già previsto dal PGT:

SUPERFICIE TERRITORIALE TOTALE	ST	m ²	83.562,51
SUPERFICIE FONDIARIA	SF	m ²	71.092,94
SF PAV 4 + SF amb. consolidato + SF ARU3 + SF ex roggia		m ²	63.381,10 + 2.558,52 + 4.440,92 + 712,40
SLP convenzionata	SLP conv.	m ²	39.833,37
SLP PAV 4 + SLP ambito consolidato + SLP ARU3		m ²	37.000,00 + 1.876,80 + 956,57
di cui			
SLP a destinazione b4 ai sensi delle NT vigenti (70% di 37.000,00 mq SLP convenzionata)		m ²	25.900,00
SLP a destinazione produttivo artigianale		m ²	13.933,37
SC convenzionata	SC conv.	m ²	37.211,86
AREE PER SERVIZI PUBBLICI CONVENZIONATE	SP prog	m ²	10.741,01
di cui:			
a) per parcheggi asserviti all'uso pubblico e viabilità di connessione		m ²	8.666,57
b) aree per pista ciclabile interne al PA		m ²	536,95
d) aree per pista ciclabile esterne al PA		m ²	960,00
e) aree a verde pubblico		m ²	577,49
SUPERFICIE A VERDE DRENANTE MINIMA		m ²	12.534,38
SUPERFICIE A VERDE DRENANTE CONVENZIONATO		m ²	12.773,84
VERDE ECOLOGICO PRIVATO CONVENZIONATO	Ve prog	m ²	8.778,04
NUMERO ALBERATURE CONVENZIONATO	Alberi conv.	n°	115
PARCHEGGI PRIVATI MINIMO		m ²	11.950,01
PARCHEGGI PRIVATI CONVENZIONATI		m ²	12.436,20
Altezza fabbricati		m	12,00
Distanza dalle strade (S.P. n°103)	DS	m	30,00
Distanza dalle strade - di tipo B	DS	m	20,00
Distanza dalle strade - comunali	DS	m	10,00
Distacco tra fabbricati	DE	m	H edificio più alto
Distacco da fontanile		m	10,00
Distacco da testata fontanile		m	50,00

Per quanto riguarda le superfici da destinare a servizi pubblici / di uso pubblico, il piano attuativo reperisce una superficie totale di mq 10.741,01 così suddivisa:

- 8.666,57 mq per superfici da destinare a parcheggi e viabilità da asservire all'uso pubblico
- 536,95 mq per aree già cedute per pista ciclabile interna al Piano attuativo vigente con convenzione del giugno 2013
- 960,00 mq per aree già cedute per pista ciclabile esterne al perimetro del Piano con convenzione del giugno 2013
- 577,49 mq per aree da destinare a verde pubblico da cedere.

La proposta progettuale del PA 2019 intende realizzare un insediamento per le attività economiche in ampliamento rispetto al tessuto insediativo esistente, la cui posizione conferisce un ruolo fortemente strategico sotto il profilo urbanistico alla scala locale.

Il sito presenta considerevoli condizioni di accessibilità connesse all'affaccio diretto lungo la strada provinciale SP103, valorizzate dalla posizione baricentrica rispetto agli assi di scorrimento veloce A58 TEEM e A35 BreBeMi.

Il piano attuativo vigente concentra tutta la potenzialità edificatoria in un unico edificio, il cui sviluppo edilizio avviene lungo il fronte meridionale dell'area parallelamente all'asse della SP103; a questo si accede dall'asse stradale della SP103, sgravando di fatto la viabilità di livello comunale che rimarrebbe estranea ai principali flussi da e per il sito.

La viabilità interna si snoda intorno al fabbricato fino a congiungersi con il passo carraio di servizio collocato lungo Via Livorno.

Quota parte della superficie interposta tra il corpo edilizio e l'asse della SP103 è destinata alla realizzazione di una fascia verde alberata di profondità 30 m, con presenza di alberature; si aggiungono aree per la sosta dei veicoli a servizio dell'attività da insediare e un parcheggio da destinare ad uso pubblico.

Assetto planivolumetrico vigente



FONTE: Piano Attuativo PA2019


La realizzazione delle opere a verde prevede la piantumazione di esemplari arborei di seconda grandezza (come Quercus robur, Carpinus betulus, Ulmus minor e Acer campestre), che riprendono la tipologia vegetazionale di riferimento del bosco planiziale mesofilo ascrivibile al quercocarpinetto già richiamata e utilizzata anche nell'intervento di mitigazione lungo la SP.

L'intervento stabilisce la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo di oneri per un importo complessivo convenzionato di €. 1.538.331,06 (a fronte di un importo tabellare dovuto per la destinazione d'uso produttivo-artigianale pari ad € 756.834,04).

La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria relative all'area di intervento, nel dettaglio prevede:

- la realizzazione di un accesso principale al sito da realizzarsi lungo la Strada Provinciale SP103 diramazione per Inzago e Cassano;
- diversa localizzazione delle aree da destinare a parcheggio asservito all'uso pubblico rispetto alle previsioni di cui alla "convenzione originaria".
- diversa configurazione degli impianti di scarico e alimentazioni previsti con la "convenzione originaria".

Assetto delle cessioni e asservimenti



FONTE: Piano Attuativo PA2019

PROPOSTA DI VARIANTE AL PA 2019

La proposta oggetto della presente verifica (nel seguito indicata come "Variante 2021") si configura come variante al PA2019 ai sensi dell'art. 14 della l.r. 12/2005 e s.m.i..

Il procedimento urbanistico per l'avvio di quanto sopra è stato preceduto da formale presentazione di istanza avvenuta in data 05.10.2021.

I lineamenti alla base della Variante 2021 confermano tutti i contenuti entrati in vigore con la convenzione del 01.10.2019, mantenendo sostanzialmente inalterato il dimensionamento e il carico urbanistico previsti.

Si riporta di seguito il quadro dei parametri urbanistico-edilizi convalidati:


SUPERFICIE TERRITORIALE TOTALE	ST	m²	83.562,51
SUPERFICIE FONDIARIA TOTALE	SF	m²	75.615,62
S.L.P.in progetto	SLP conv	m²	39.833,37
S.C. in progetto	SC conv	m³	37.211,86
SUPERFICIE A VERDE DRENANTE MINIMA (15% della ST)		m²	12.534,38
SUPERFICIE A VERDE DRENANTE DA PROGETTO		m²	12.773,84
VERDE ECOLOGICO PRIVATO CONVENZIONATO = IN PROGETTO	Ve prog	m²	8.778,04
NUMERO ALBERATURE CONVENZIONATO = IN PROGETTO	Alberi prog	n°	115
PARCHEGGI PRIVATI MINIMO		m²	11.950,01
Altezza fabbricati		m	12,00
Distanza dalle strade (S.P. n° 103)	DS	m	30,00
Distanza dalle strade - di tipo B	DS	m	20,00
Distanza dalle strade - comunali	DS	m	10,00
Distacco tra fabbricati	DE	m	H edificio più alto
Distacco da fontanile		m	10,00
Distacco da testata fontanile		m	50,00

L'attuazione della proposta attuativa, così come approvata e convenzionata nel 2019, necessita di operare in variante al fine di rispondere al mutato scenario economico configuratosi in larga parte per effetto della crisi pandemica del 2020: la vocazione del sito assume, ad oggi, una marcata potenzialità di tipo logistico che rende opportuna la completa destinazione delle superfici lorde ammesse a usi ascrivibili ad attività di stoccaggio di beni e merci.

Le modifiche conseguenti, che si configurano dunque come **variante allo strumento attuativo attualmente convenzionato e in vigore**, hanno lo scopo di:


- destinare a destinazione urbanistica "b4 - Attività di stoccaggio di beni e merci in genere", così come definita ai sensi dell'art. 24 della disciplina del Piano delle Regole, il 100% della superficie lorda ammessa;
- da parte del Proponente, rientrare nella piena disponibilità di parte delle aree assoggettate ad uso pubblico per effetto della convenzione del 01.10.2019 per una superficie di 4.522,68 mq, con il fine di utilizzarle per garantire un adeguato numero di parcheggi privati a servizio delle attività da insediare; a compensazione del mancato reperimento di tali aree per servizi pubblici / ad uso pubblico, il Proponente garantisce l'esecuzione diretta di opere e servizi che coinvolgono principalmente l'immobile denominato Chiesa San Francesco di Assisi e la piazza prospiciente, fino alla concorrenza del valore economico complessivo delle aree retrocesse.

Variante 2021: assetto planivolumetrico



FONTE: Variante al Piano Attuativo 2019

Variante 2021: individuazione della quota di aree per servizi pubblici / ad uso pubblico da revocare



FONTE: Variante al Piano Attuativo 2019

Per effetto della cosiddetta "retrocessione" di cui al secondo punto del precedente elenco, consegue la necessaria revisione della soluzione progettuale per il reperimento delle superfici drenanti, che garantisce comunque il soddisfacimento dei parametri urbanistici già verificati dal piano attuativo del 2019 ma distribuisce in modo differente le superfici.

Per quanto attiene alla variazione dell'assortimento delle destinazioni urbanistiche, la modifica ai contenuti del PA 2019 comporta l'attivazione di una procedura di variante alle norme del Piano delle Regole ai sensi dell'art. 13 comma 14bis della l.r. 12/2005, finalizzata a perfezionare la formulazione delle disposizioni specifiche per il "PAV4" dell'art. 24 -di fatto già parte integrante della disciplina del piano attuativo vigente- aumentando che la soglia massima da destinare a destinazione urbanistica "b4 - Attività di stoccaggio di beni e merci in genere" è pari al 100% della superficie lorda ammissa.

3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

3.1 PREMESSE

L'attuazione del piano attuativo, così come approvato nel 2013 e come successivamente variato nel 2019, avveniva in piena conformità con lo strumento urbanistico comunale vigente.

Come già esposto nel capitolo precedente, i contenuti della proposta di variante oggetto della presente analisi non introducono modifiche con effetti rilevanti sulla sostenibilità della trasformazione, giacché garantiscono il soddisfacimento dei parametri urbanistici stabiliti dal PGT e recepiti in sede di convenzionamento e non intervengono sul dimensionamento né sul carico urbanistico della trasformazione prevista.

Il Rapporto Ambientale relativo al procedimento di valutazione ambientale strategica che ha accompagnato il Piano di Governo del Territorio esaminava le relazioni tra lo strumento urbanistico comunale in esame e gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti che, alle diverse scale, governano il contesto ambientale e territoriale interessato.

In particolare, l'analisi dello scenario pianificatorio e programmatico è finalizzata a due obiettivi principali:

- la verifica di compatibilità generale delle scelte di piano con le disposizioni dei diversi piani e programmi di scala sovracomunale;
- l'individuazione degli eventuali obiettivi ambientali definiti dai diversi piani e programmi sovracomunali da implementare nel piano a favore dei criteri di sostenibilità ambientale.

Con il fine di stabilire la rilevanza della Variante 2021 sul territorio e la sua relazione con gli altri piani o programmi considerati, con specifico riferimento alla materia ambientale, detta analisi volge al riconoscimento di questioni già valutate in strumenti di pianificazione e programmazione di diverso ordine, che nella valutazione ambientale in oggetto dovrebbero essere assunte come risultato al fine di evitare duplicazioni.

Poiché le modifiche introdotte al piano attuativo 2019 per effetto della Variante 2021 non producono effetti rilevanti sulla sostenibilità delle trasformazioni previste, si ritiene di poter confermare quanto già definito in termini di coerenza con gli strumenti sovraordinati di pianificazione e governo del territorio in sede di valutazione ambientale strategica del PGT vigente.

Si richiama inoltre il fatto che i contenuti della proposta di variante al piano attuativo non comportano variazioni sostanziali alle politiche e strategie definite dal Documento di Piano vigente, sia in termini generali che specifici.

Preso atto di quanto sopra, si procede nel paragrafo a seguire alla sintetica disamina del quadro pianificatorio e programmatico di riferimento.

3.2 RICHIAMI AL QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO

Si introducono di seguito gli strumenti di scala vasta assunti come riferimento secondo le finalità sopra espresse. Ai sensi del già citato "*principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali*" (di cui al il D.Lgs. 152/2006), nonché in ragione della lieve entità degli effetti prodotti dal presente procedimento di variante, il presente Rapporto Preliminare si limita a una trattazione breve e concisa senza indagare nuovamente gli aspetti che non subiscono modificazioni per le ragioni sopra esposte.

- Piano Territoriale Regionale (PTR) - approvato con DCR n. 951 del 19.01.2010

Con riferimento alle analisi territoriali a scala regionale, Pozzuolo Martesana si colloca nell'ambito geografico del Milanese e dell'unità tipologica di paesaggio denominata "fascia della bassa pianura", ove si riconoscono "Paesaggi urbanizzati" e "Paesaggi della pianura irrigua".

Il quadro sinottico delle tutele paesaggistiche definisce, per l'ambito di riferimento, la compresenza di più livelli di vincolo quali bellezze di insieme, fasce di rispetto dei corsi d'acqua, rilevanze di interesse ambientale, corridoi ecologici e ambiti tutelati.

Si evidenziano altresì talune condizioni di degrado e compromissione a scala vasta generate dalla presenza di conurbazioni lineari attestare principalmente sugli assi delle principali direttrici di media percorrenza e al congestionamento dei flussi di traffico.

Il comune di Pozzuolo Martesana non è interessato da obiettivi prioritari di interesse regionale e/o sovraregionale, né per la realizzazione di infrastrutture e interventi di potenziamento e adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità o per la realizzazione di infrastrutture per la difesa del suolo.

Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio, aventi cogenza per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle aree protette sono trattate dal Piano Paesistico Regionale (PPR), che è sezione del PTR; esse sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione.

Il sistema ambientale e naturale rappresenta un'importante cerniera di connessione tra il tessuto urbanizzato e gli elementi ad elevato valore ecologico.

Anche la Rete Ecologica Regionale, approvata con DGR n. 8/10962 del 30.12.2009 è contenuto integrante del PTR: nelle analisi territoriali a scala regionale, gran parte del territorio lombardo ricade entro gli elementi di primo livello della RER; la rete ecologica sul territorio di Pozzuolo Martesana è composta in larga parte dalla "Pianura Padana e Oltrepò", ambito che rappresenta un elemento primario della rete per i connotati ecosistemici e le peculiarità ecologiche.

- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) introdotto dalla Direttiva Europea 2007/60/CE e recepito dal D.Lgs 49/2010

Il territorio comunale è interessato dalla perimetrazione di areali di esondazione afferenti al torrente Molgora. Le aree interessate dal piano attuativo non rientrano in scenari di pericolosità alluvionale.

- Piano Territoriale Metropolitan della Città Metropolitana di Milano - approvato dal Consiglio Metropolitan l'11 maggio 2021 con Deliberazione n.16/2021

Il PTM di Milano provvede ad individuare gli indirizzi generali di assetto e tutela del territorio, prestando maggior attenzione al coordinamento non solo delle opere, ma di tutte quelle azioni che vanno ad interagire con la programmazione svolta a livello locale dagli Enti di competenza.

Si ripercorrono di seguito gli obiettivi generali che il PTM sviluppa e approfondisce sono:

- coerenza le azioni del piano rispetto ai contenuti e tempi degli accordi internazionali sull'ambiente;
- migliorare i servizi per la mobilità pubblica e la coerenza con il sistema insediativo;
- favorire in via prioritaria la localizzazione degli interventi insediativi su aree dismesse e tessuto consolidato;
- favorire l'organizzazione policentrica del territorio metropolitan;
- migliorare la compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni;
- potenziare la rete ecologica metropolitana;
- sviluppare la rete verde metropolitana;
- rafforzare gli strumenti per la gestione del ciclo delle acque;
- tutelare e diversificare la produzione agricola;
- potenziare gli strumenti per l'attuazione e gestione del piano.
- Nel definire le linee guida del nuovo strumento di pianificazione metropolitan sono stati altresì fissati i principi per la sua attuazione:
 - tutela delle risorse non rinnovabili;
 - equità territoriale;
 - patrimonio paesaggistico-ambientale;
 - attuazione e gestione del piano, inerenti la semplificazione delle procedure, la digitalizzazione degli elaborati, il supporto ai comuni e alle iniziative intercomunali.

In continuità con quanto già previsto dal PTCP nelle sue versioni del 2003 e del 2014 il PTM favorisce l'organizzazione policentrica del sistema metropolitan e il decentramento dei servizi di rilevanza sovracomunale.

Le principali previsioni sovralocali individuate dal PTM per l'ambito territoriale di riferimento riguardano i grandi interventi in termini di viabilità ad alta percorrenza che corrispondono ai tracciati della Tangenziale Esterna Est Milano (TEEM), dell'autostrada Brescia-Bergamo-Milano (BreBeMi) e relative opere connesse. Tuttavia, dette previsioni sono state realizzate e sono attualmente in esercizio.

Verifica di coerenza interna ed esterna

Gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale di livello sovracomunale richiamati non evidenziano disposizioni ostative rispetto alla proposta in esame, la quale interviene a una scala strettamente locale senza modificazioni significative dello scenario pianificatorio vigente.

Non si rilevano interferenze con le prescrizioni di livello provinciale riferite agli ambiti agricoli di interesse strategico nè riguardo alla presenza di superfici boscate.

Con specifico riferimento al PGRA, il territorio a scala vasta è interessato da numerosi areali di pericolosità connessi al rischio alluvione, ma l'ambito oggetto della proposta di Variante 2021 non ricade in scenari di pericolosità riferiti al reticolo idrico.

All'interno del sito è presente la rete del metanodotto con relativa fascia di rispetto: la gestione dell'interferenza nei confronti delle previsioni edificatorie è trattata nel PA 2019 con progetto di fattibilità tecnico economica finalizzato allo spostamento del tracciato del metanodotto e rimozione dei tratti dismessi.

Ai fini della valutazione di coerenza interna non si evidenziano specifiche criticità che limitano l'introduzione della Variante 2021.

Per tutto quanto sopra esposto e considerati i contenuti della proposta in oggetto, si conferma la coerenza delle strategie e delle azioni previste sia rispetto agli strumenti di pianificazione approvati dagli altri enti territoriali sovraordinati, che nei confronti delle previsioni contenute nei documenti relativi al PGT e ai Piani dei Comuni contermini.

4. SCENARIO AMBIENTALE E POSSIBILI IMPATTI

4.1 SCENARIO AMBIENTALE LOCALE

La ricostruzione dello scenario ambientale è finalizzata a rappresentare nel loro stato di fatto le diverse componenti ambientali sulle quali agisce la proposta di intervento, al fine della successiva individuazione dei possibili effetti determinati dall'attuazione del progetto e quindi la valutazione circa l'assoggettabilità o meno al procedimento VAS.

La scelta delle componenti ambientali da considerare costituisce un momento di specifica attenzione, in quanto la successiva stima degli impatti farà riferimento unicamente a quelle componenti ambientali per le quali si sarà provveduto alla rappresentazione dello stato di fatto *ante operam*; la mancata considerazione di una componente ambientale esclude pertanto a priori la possibilità di valutare gli effetti introdotti su di essa dalla proposta progettuale.

Per una corretta determinazione di quali componenti ambientali esaminare viene di norma applicata la metodologia dello "scoping", tecnica rivolta alla preliminare individuazione delle componenti ambientali a cui dedicare specifico approfondimento, la quale viene condotta sulla base delle risultanze della fase conoscitiva, del confronto con casi analoghi e delle evidenze fenomenologiche; riferimenti metodologici in tal senso sono presenti, tra gli altri, nella "Guida alla determinazione del campo di applicazione – scoping - della Valutazione d'Impatto ambientale", edita nel 1996 dalla Commissione Europea - Direzione Generale XI, nel "Sistema di Liste di controllo" elaborate dalla Società Italiana di Ecologia nel 1990.

In base a tali riferimenti, le componenti ambientali usualmente coinvolte da una previsione di trasformazione territoriale in ambito urbano sono così individuabili:

<i>Atmosfera</i>	<i>Ambiente idrico</i>
<i>Suolo e sottosuolo</i>	<i>Mobilità e traffico autoveicolare</i>
<i>Paesaggio</i>	<i>Flora, fauna ed ecosistemi</i>
<i>Inquinamento acustico</i>	<i>Inquinamento elettromagnetico</i>
<i>Inquinamento luminoso</i>	<i>Radiazioni ionizzanti</i>
<i>Rifiuti</i>	<i>Risorse primarie ed energia</i>
<i>Salute pubblica</i>	

Verificato lo stato attuale di attuazione delle previsioni del PGT vigente, si ritiene che la struttura fisica e il modello organizzativo del sistema territoriale di Pozzuolo Martesana siano rimasti sostanzialmente invariati e, considerato che il vigente PGT dispone di una valida e approfondita base conoscitiva, possono assumersi quale valida indagine conoscitiva di riferimento sia il Rapporto Ambientale Finale redatto in sede di procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PGT che dei procedimenti successivi introdotti per effetto di altre procedure urbanistiche.

4.2 EFFETTI AMBIENTALI DELLA TRASFORMAZIONE PREVISTA

Coerentemente con gli scopi della Valutazione Ambientale Strategica, le analisi legate alla determinazione di potenziali effetti ambientali del progetto approfondiscono gli aspetti della compatibilità ambientale della variante proposta, con riferimento alle modificazioni di carattere urbanistico-territoriale.

Preso atto dell'avvenuta realizzazione di parte delle previsioni del PA 2019, poiché il presente procedimento di Variante 2021 non introduce modifiche sostanziali alle previsioni del piano attuativo vigente, ne conferma il dimensionamento e garantisce il soddisfacimento dei parametri urbanistici già convenzionati, si intendono fatte salve le analisi dei contenuti del piano attuativo vigente già effettuate.

Caratterizzazione dello scenario locale per effetto della Variante 2021

La variante al piano attuativo 2019 interviene a ridosso di un brano di territorio densamente edificato, risultato di successive espansioni immediatamente esterne al nucleo storico. La connotazione insediativa generale e paesaggistica è dunque quella delle aree urbane di recente espansione fortemente caratterizzate in quanto sistema insediativo per l'economia locale.

La collocazione esterna al centro abitato ma in prossimità di arterie ad alto scorrimento, nonché assi di media percorrenza, conferisce al sito un ruolo di elevata riconoscibilità all'interno del sistema insediativo; si riscontrano buone condizioni di accessibilità connesse all'affaccio diretto lungo la strada provinciale SP130, valorizzate dalla posizione strategica rispetto ai centri urbani.

In via generale il PA 2019, così come la Variante 2021 permette l'insediamento di funzioni attrattive che, anche considerato il potenziale bacino di utenza, contribuiscono a migliorare lo sviluppo economico alla scala locale.

Non si evidenziano elementi di incongruenza morfologica sia rispetto ai connotati insediativi generali dell'ambito, sia sotto il profilo della scala dimensionale in progetto.

Interferenze dirette e indirette con vincoli e limitazioni di natura urbanistica, paesaggistica e ambientale sono già state verificate dal PGT vigente che ha decretato la sostenibilità della trasformazione.

Non sussistono elementi di rilievo sotto il profilo naturalistico; l'area in oggetto non intrattiene relazioni con gli elementi della rete ecologica, sia comunale che di scala sovraordinata e non è occupata da vegetazione (neanche spontanea).

Non si registra alcuna interferenza degna di nota, diretta o indiretta, nei confronti delle componenti agronomiche e boschive: il PA 2019, così come la Variante 2021, interviene su suoli con previsioni di trasformazione consolidate nel tempo, inseriti in un contesto di completa urbanizzazione e infrastrutturazione.

I procedimenti attuativi precedenti alla Variante 2021 hanno concluso positivamente le richieste di trasformazione delle superfici boscate (classificate come "trasformabili" dal Piano di Indirizzo Forestale vigente) e relativa autorizzazione paesaggistica.

Con riferimento alle misure per il contenimento del consumo di suolo ai sensi dei disposti di cui alla l.r. 31/2014 e del "Progetto di integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della LR 31/2014", le trasformazioni prefigurate dalla variante al piano attuativo in oggetto non determinano variazioni in termini di bilancio ecologico del suolo poiché insiste su superfici urbanizzabili.

Nel merito, il presente procedimento di variante interviene in contesto urbanizzato e parzialmente edificato senza incidere sulle modalità di edificazione e trasformazione di suoli: il bilancio ecologico si mantiene inalterato.

Le indagini del PA 2019 sulla componente idrogeologica, geologica e sismica hanno valutato positivamente la fattibilità delle trasformazioni, che rimangono inalterate sotto il profilo dei potenziali impatti della Variante 2021 sulla componente citata.

La modifica della destinazione urbanistica, che per effetto della Variante 2021 prevede la totale funzione cosiddetta logistica, non sottende consumi idrici o esigenze di smaltimento reflui a cui siano correlabili criticità effettive e maggiormente impattanti rispetto a quanto previsto dal vigente strumento urbanistico comunale.

Non si rilevano situazioni, puntuali o generalizzate, di criticità relativamente all'approvvigionamento idrico; il dimensionamento di Piano risulta sostenibile in termini di potenziale incremento del fabbisogno complessivo ad uso dell'acquedotto.

La rete stradale interessata, con particolare riferimento all'asse della SP130 e alle dirette intersezioni, non presenta situazioni critiche. Gli interventi previsti dal PA 2019 sulla viabilità esistente sopportano il potenziale carico aggiuntivo dei flussi di traffico senza comportare situazioni di criticità.

Raffrontati i valori ipotizzabili di emissioni inquinanti in atmosfera con i livelli di concentrazione di inquinanti tipici delle aree urbane ad elevata densità di traffico autoveicolare, non si registra alcuna interferenza degna di nota, diretta o indiretta, per effetto della Variante 2021 (l'entità dei flussi di traffico indotti e futuri è stata indagata con studio di impatto viabilistico allegato al PA 2019).

Lo scenario acustico è proprio delle aree urbane produttive limitrofe alle reti infrastrutturali, classificate in Classe V.

Gli effetti relativi alle potenziali emissioni sono esaminati nell'ambito di una specifica previsione di impatto acustico che correda il PA 2019; la Variante 2021 non introduce elementi ulteriori di pressione sull'ambiente.

Il ricettore più significativo appare senza dubbio il Villaggio Residenziale di Inzago, posto immediatamente a nord dell'asse della SP103 entro un raggio di 500 m dal sito in oggetto; le sorgenti maggiormente significative sono rappresentate dai motori a servizio degli impianti di refrigerazione installati sopra i semirimorchi degli autocarri in sosta e, in misura minore, dai mezzi pesanti in transito e in sosta all'interno del sito.

La sorgente specifica di attenzione in tema di clima acustico è rappresentata dal livello di rumore generato dalle unità frigorifere per il controllo della temperatura dei semirimorchi.

È stata eseguita una apposita indagine (rilevazioni con strumentazione alla data novembre 2021) con l'obiettivo di:

- Caratterizzare il livello di pressione sonora in emissione delle sorgenti; stimare gli spettri sonori di emissione per ciascuna unità di refrigerazione;
- Valutare la fluttuazione delle pressioni esterne e il loro decadimento lineare secondo le direzioni di propagazione principali.

Il progetto di inserimento di elementi insonorizzanti (opere di contenimento sonoro al limite nord della proprietà) rappresenta l'occasione per introdurre soluzioni migliorative volte a tutelare il clima acustico del tessuto residenziale di Inzago.

L'intera progettazione - il cui iter autorizzativo - è stata integrata al fine di contenere l'impatto acustico della sorgente principale (impianti di refrigerazione) nei confronti dei ricettori sensibili residenziali. In tal senso particolare attenzione è stata prestata alla scelta dei materiali naturali (terra battuta) e alla piantumazione. In particolare l'inserimento territoriale prevede l'inerbimento dei dossi antirumore e la piantumazione con essenze autoctone con funzione di isolamento acustico nei confronti dei ricettori residenziali circostanti.

Ad esito dello studio di impatto acustico è stata prodotta la modellazione acustica nello scenario AO (isofoniche senza barriere) e nello scenario PO (isofoniche con barriere) da cui si evince la riduzione dei campi sonori al limite della recinzione ed in prossimità delle aree maggiormente distanti.

Le valutazioni in tema acustico anticipate all'interno del presente Rapporto Preliminare, che accompagna il procedimento urbanistico di Variante al PA, saranno approfondite all'interno del procedimento ambientale (Verifica di assoggettabilità a VAS) nel cui campo di applicazione rientra il progetto in oggetto.

Per approfondimenti sulle note qui espresse, si rimanda per eshaustività al documento Studio di impatto acustico, reso disponibile all'interno del procedimento VAS.

Ulteriori valutazioni di merito sono rinviate ai successivi livelli autorizzativi in precedenza richiamati.

Valutazioni conclusive circa gli effetti ambientali della Variante 2021

In merito alle interferenze riscontrate tra il piano attuativo vigente e la caratterizzazione dello scenario ambientale, valutate a livello qualitativo, dal momento che:

- la sostenibilità delle previsioni in capo al piano attuativo vigente è stata verificata e giudicata positivamente durante la valutazione ambientale strategica del PGT, essendo lo strumento attuativo conforme a quello urbanistico;
- il successivo procedimento di variante al piano attuativo ha ribadito la coerenza e la sostenibilità rispetto allo strumento urbanistico comunale sotto il profilo prettamente ambientale;
- la modifica della destinazione urbanistica per effetto della Variante 2021 non introduce ulteriori elementi di pressione sull'ambiente, mantenendo sostanzialmente invariato l'impatto complessivo sulle componenti sistemiche;

- lo stralcio della quota parte di aree per servizi pubblici, tradotta in monetizzazione e interventi di riqualificazione urbana, non incide in alcun modo sulle finalità del piano attuativo stesso e garantisce il conseguimento dell'interesse pubblico mediante opere da destinare a immobili di proprietà pubblica;
- la Variante 2021 è occasione per introdurre soluzioni migliorative volte a tutelare il clima acustico del vicino tessuto residenziale del Comune di Inzago;

e preso altresì atto che quota parte delle previsioni del PA 2019 sono già state attuate, anche per quanto riguarda le opere sulla viabilità, si ritiene che non sussistano le condizioni per possibili variazioni in termini di sostenibilità.

4.3 EFFETTI SULLA RETE NATURA 2000

Con la Direttiva Habitat 92/42/CEE è stata istituita la rete ecologica europea "Natura 2000", un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali di interesse comunitario, la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità sul continente europeo. L'insieme di tutti i siti definisce un sistema relazionato da un punto di vista funzionale, al quale afferiscono le aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri ed i territori ad esse contigui indispensabili per garantirne la connessione ecologica.

La Rete Natura 2000 è costituita da Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Le ZPS sono istituite ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE al fine di tutelare i siti in cui vivono le specie ornitiche di cui all'allegato 1 della Direttiva e per garantire la protezione delle specie migratrici nelle zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar).

I SIC sono istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di mantenere o ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della Direttiva) o una specie (allegato 2 della Direttiva) in uno stato di conservazione soddisfacente. Le ZSC sono l'evoluzione dei proposti SIC (pSIC) e ZPS individuati a seguito della redazione dei piani di gestione predisposti e approvati dalle comunità locali attraverso le deliberazioni dei Comuni in cui ricadono le zone.

Per la conservazione dei siti, l'art. 6 della Direttiva 92/42/CEE e l'art. 5 del D.P.R. 357/97 prevedono la procedura di Valutazione di Incidenza, finalizzata a tutelare la Rete Natura 2000 da possibili perturbazioni esterne negative: ad essa sono sottoposti tutti i piani o progetti che possono avere incidenze significative sui siti di Rete Natura 2000. La D.G.R. della Lombardia n. 6420 del 27/12/2007 in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi ha ulteriormente precisato (cfr. Allegato 2 della D.G.R.) l'esigenza di un raccordo tra le procedure di VAS e di Valutazione di Incidenza, definendo le modalità per lo svolgimento di un unico procedimento coordinato.

La stessa Regione Lombardia, con comunicato del 23.02.2012 della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio e della Direzione Generale Territorio e Urbanistica inerente le "Istruzioni per la pianificazione locale della RER (Rete Ecologica Regionale n.d.r.)", ha inoltre precisato che la procedura di Valutazione di Incidenza si affianca alla procedura di VAS in presenza di Siti Natura 2000 ricadenti nel territorio del Comune oggetto della pianificazione o nel territorio di Comuni limitrofi.

Verifica delle interferenze della variante con la Rete Natura 2000

Il territorio comunale di Pozzuolo Martesana non è interessato dalla presenza di siti appartenenti alla Rete Natura 2000.

I siti di interesse più prossimi all'area di interesse sono le *Sorgenti della Muzzetta* (IT2050009) e i *Boschi e lanca di Comazzo* (IT2090002), che distano oltre 10 chilometri dal sito.

L'ambito su cui insiste la Variante 2021 non interferisce direttamente con aree protette appartenenti alla rete. Si ritiene, inoltre, che i contenuti di detta proposta non abbiano influenza all'esterno del perimetro comunale e, pertanto, non interferiscano con altri siti di Rete Natura 2000.

Si esclude qualsivoglia relazione anche di tipo indiretto tra la proposta di variante e i siti della Rete Natura 2000.

5. CONCLUSIONI CIRCA L'ESCLUSIONE DALLA VAS

5.1 RIFERIMENTI METODOLOGICI

In relazione a quanto richiamato circa i contenuti della variante proposta, si evidenzia come la stessa:

- non costituisca quadro di riferimento per l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche relativa alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale;
- non produca effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non richieda approfondimenti circa una sua valutazione di incidenza sui siti medesimi.

La variante proposta in esame non rientra tra le tipologie di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; la fattispecie esula, pertanto, dall'ambito più generale di applicazione della VAS come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE.

5.2 CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI AMBIENTALI E CONCLUSIONI

Alla luce di quanto espresso nei capitoli precedenti, si sintetizza come segue la relazione tra la proposta progettuale in esame e il campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica definito dalle norme di settore vigenti:

- i contenuti della variante proposta non ricadono entro il campo di applicazione più generale della Direttiva 2001/42/CE in materia VAS, come stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006, non costituendo il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto medesimo; la proposta progettuale non definisce, infatti, quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m.i. (VIA), né le nuove previsioni urbanistiche sottendono possibili effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000);
- le valutazioni di carattere ambientale non evidenziano potenziali fattori di perturbazione ambientale tali da indurre attenzioni circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale, dei valori limite definiti dalle norme di settore o effetti cumulativi con altre fonti di interferenza ambientale.

Dal punto di vista dell'interazione con lo stato attuale del territorio, è possibile segnalare che:

- non si modifica l'ambito di influenza del PGT vigente;
- le modifiche agli effetti applicativi del PGT non determinano variazioni delle politiche e delle strategie fondative del Documento di Piano vigente;
- non si verificano nuove interferenze nei confronti delle componenti del sistema territoriale;
- non viene alterato lo stato delle componenti ambientali già indagate in sede di procedimento VAS del PGT vigente;
- non si verificano incidenze negative nei confronti della rete ecologica né delle aree agricole di rilevanza provinciale o delle superfici boscate ai sensi di legge.

Ne consegue che gli effetti attesi a seguito dell'attuazione della Variante 2021 non determinano negatività dal punto di vista della sostenibilità complessiva e permettono comunque il raggiungimento di interessi pubblici e generali generando un introito che l'Amministrazione Comunale potrà destinare al miglioramento delle dotazioni urbane e territoriali.

In merito alle interferenze riscontrate tra la proposta di intervento e lo scenario ambientale, valutate a livello qualitativo, non si rilevano potenziali criticità né in riferimento alla fase di realizzazione delle opere, né nel progetto complessivo di trasformazione urbana.

Non si evidenziano potenziali fattori di perturbazione ambientale tali da indurre attenzioni circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite definiti dalle norme di settore o effetti cumulativi con altre fonti di impatto ambientale.

Le modifiche puntuali introdotte dalla Variante 2021 escludono possibili effetti negativi sulle matrici ambientali primarie, che tuttavia saranno oggetto delle necessarie verifiche e autorizzazioni di legge, ove prescritte. Si segnala, in tal senso, che i contenuti progettuali afferenti al piano attuativo indagato saranno oggetto di specifico procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), come previsto ai sensi di legge.

Non si ravvisano caratteri dell'assetto insediativo che possano trarre detrimento dalle opere in progetto.

Per quanto concerne il quadro di riferimento programmatico, l'intervento è compatibile con gli strumenti di pianificazione a livello sovraordinato giacché non interferisce con previsioni d'area vasta.

Analogamente, anche l'assetto urbanistico delineato dalla pianificazione comunale non evidenzia incompatibilità attuative.

Tutto ciò considerato, preso atto dei riferimenti normativi richiamati e il quadro di senso d'insieme che essi esprimono, non si ravvisano effetti ambientali tali da incidere sulle scelte a scala urbanistica, rispetto alla quale la Valutazione Ambientale Strategica è chiamata a esprimersi.

Si ritiene che la Variante 2021 non sia da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica, confermando il giudizio di sostenibilità vigente.

Eventuali approfondimenti settoriali potranno accompagnare le fasi di attuazione, ove richiesti in sede di Conferenza di Verifica da parte degli Enti e delle Autorità coinvolti, senza tuttavia sottendere l'esigenza di una ulteriore e più ampia fase di Valutazione Ambientale Strategica.